



## **BONUS ED OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI**

### **Bonus mobili e circolare esplicativa**

La detrazione per l'acquisto di mobili, nonché per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni) è stata introdotta con il decreto – legge 4 giugno 2013, entrato in vigore il 06 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.

La suddetta detrazione riguarda l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (termine prorogato al 31 dicembre 2014, come previsto dall'art. 6 co. 7 Legge di Stabilità 2014, in corso di approvazione), fino ad un limite massimo di euro 10.000,00.

L'Agevolazione consiste nel riconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria di una "detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica"

La detrazione è da "ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro"

In pratica su una spesa massima di euro 10.000,00 fiscalmente si potrà portare in detrazione la somma di euro 5.000,00 da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

La circolare al paragrafo 3.2 stabilisce quali sono gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione.

L'ambito di applicazione per la fruizione dell'agevolazione è stato ampliato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo alla manutenzione straordinaria, e al restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali.

Inoltre anche gli interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali di cui all'art. 117 del c.c., rientrano nell'agevolazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici limitatamente alle spese sostenute per l'arredo di parti comune (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc).

In sintesi la detrazione in esame è collegato agli interventi di:

**MANUTENZIONE ORDINARIA**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

**RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

**NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE O AL RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI**, ancorchè non rientranti nelle categorie precedenti, senprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

**RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, e di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR N. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è che il sostenimento delle spese per gli interventi edilizi decorre dal 26 giugno 2012.

La circolare prevede l'ipotesi che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione

dell'immobile cui detti beni sono destinati.

La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

## **BENI AGEVOLABILI**

La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 06 giugno al 31 dicembre 2013 (la legge di Stabilità in corso di approvazione prevede la proroga al 31.12.2014), per l'acquisto di :

Mobili;

Grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Si precisa che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Inoltre, l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i "mobili" agevolabili:

letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (a d esempio il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i "grandi elettrodomestici":

Frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano sostenute con le modalità di pagamento di seguito indicate.

### **AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE**

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è 10.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

In altri termini, se la somma delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici supera l'importo di 10.000,00 euro, la detrazione spettante dovrà essere determinata comunque sull'importo massimo di euro 10.000,00.

Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio di cui all'art. 16 del decreto dovrà essere riconosciuto più volte. L'importo massimo di euro 10.000,00 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

### **ADEMPIMENTI**

Per poter usufruire della detrazione vi è l'obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mediante l'apposito bonifico bancario o postale.

Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bonifici bancari o postali, e dovranno contenere:

La causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

Il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici potrà avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito del conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.